REGOLAMENTO (CE) N. 1543/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

che modifica, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'aiuto di adattamento e gli aiuti complementari per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante la campagna di commercializzazione 1994/1995, venga concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale e che tale aiuto è fissato a 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché alla raffinazione delle quantità di zucchero greggio di barbabietola raccolta nella Comunità che usufruisca già dell'aiuto alla raffinazione, in base all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 e a norma del regolamento (CEE) n. 1836/90 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 736/91 [4];

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra possano essere modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di immagazzinamento fissato per la medesima; che l'importo del contributo di immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1994/1995 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1518/94 della Commissione [5] a 3,00 ECU/100 kg di zucchero bianco; che tale importo costituisce una riduzione di 0,50 ECU/100 kg di zucchero bianco rispetto a quello applicabile per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che è quindi necessario ritoccare detti aiuti; che si deve inoltre tener conto dell'adeguamento dell'aiuto in causa già intervenuto per le campagne di commercializzazione precedenti al fine di neutralizzare gli effetti delle modifiche successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di raffinazione per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 4 ter, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono portati, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, a 1,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.
[3] GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 3.
[4] GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 13.
[5] GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 43.